



## **STATUTO DEL REGISTRO FIAT ITALIANO**

### *Articolo 1* COSTITUZIONE

Il “Registro Fiat Italiano” è un’Associazione libera, senza fini di lucro, apolitica e apartitica, che si costituisce per riunire i collezionisti e gli studiosi della Marca Fiat (“la Marca”), nonché i possessori, persone fisiche, giuridiche o enti, di tutti i veicoli Fiat o delle marche confluite in Fiat di cui al successivo art. 4, che presentino particolari requisiti storici e/o tecnici o comunque di interesse culturale. Detti veicoli sono compresi in apposita lista approvata dal Consiglio Direttivo ed aggiornata periodicamente dietro suggerimento della Commissione Tecnica.

L’uso del nome Fiat, nella denominazione sociale, è strettamente legato alla permanenza di Fiat S.p.A. nell’associazione e, al venir meno di detta permanenza, l’Assemblea verrà convocata in sede straordinaria per deliberare la modifica nella denominazione sociale.

### *Articolo 2* SEDE

La sede del Registro Fiat Italiano è fissata in Torino, via Cesare Battisti 2, ovvero in altro luogo della stessa città, deliberato dal Consiglio Direttivo a maggioranza semplice.

### *Articolo 3* A.S.I.

Il Registro Fiat Italiano aderisce all’Automotoclub Storico Italiano, si ispira ai suoi principi e si impegna a rispettare il suo statuto e i suoi regolamenti. Inoltre, aderisce al C.O.N.I., alla Fédération Internationale des Voitures Anciennes (F.I.V.A.) ed, eventualmente, ad altre associazioni nazionali e internazionali aventi scopi analoghi.

#### *Articolo 4* SCOPO

Il Registro Fiat Italiano ha finalità esclusivamente culturali e di ricerca. Scopi del Registro Fiat Italiano sono la promozione e la valorizzazione storica e culturale della Marca attraverso il reperimento ed il censimento dei veicoli Fiat storici ovunque esistenti, la loro tutela e salvaguardia, il loro restauro, la fornitura di ogni tipo di assistenza per ricerche storiche e per l'accertamento ed il rispetto delle caratteristiche originali nell'eventualità di restauro, la promozione dello scambio di informazioni e contatti fra i soci, i collezionisti italiani e stranieri mediante incontri, manifestazioni, mostre, raduni, convegni, pubblicazioni e manifestazioni in genere.

Analoghe attenzioni riserverà, inoltre, alle altre marche confluite in Fiat.

Il Registro Fiat Italiano ha, inoltre, come fine, la valorizzazione delle suddette automobili, mediante raduni e manifestazioni, mostre, convegni e pubblicazioni.

L'Associazione ha, anche, lo scopo di promuovere la collaborazione con i club di modelli Fiat, italiani ed esteri.

Provvederà, inoltre, a rilasciare ai soci le documentazioni e gli attestati previsti per legge per tutti i veicoli di interesse storico della marca FIAT o delle marche confluite in Fiat, anche se non più esistenti.

#### *Articolo 5* DURATA

La durata dell'Associazione è a tempo indeterminato.

#### *Articolo 6* QUOTE DI AMMISSIONE, CONTRIBUTI ANNUI E PATRIMONIO

Il patrimonio del Registro Fiat Italiano è costituito:

- a) dalle quote associative dei Soci Ordinari;
- b) da eventuali contributi, sia pubblici che privati;
- c) da eventuali lasciti o donazioni;
- d) da ogni eventuale entrata che concorra ad incrementare l'attivo sociale;
- e) dall'archivio storico, costituito dal patrimonio culturale, bibliografico e dai vari riconoscimenti attribuiti all'Associazione.

Le entrate descritte ai punti b) c) d) vengono sempre accolte con riserva di accettazione da parte del Consiglio Direttivo.

I fondi raccolti saranno erogati per provvedere alle spese necessarie per lo svolgimento delle attività sociali. Eventuali avanzi saranno devoluti all'esercizio successivo.

E' fatto, comunque, divieto all'Associazione di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale, durante la vita dell'Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge.

Al momento dell'ammissione, ogni Associato è tenuto a versare l'ammontare della quota fissa di ammissione e il contributo associativo annuo, come annualmente determinati dal Consiglio Direttivo.

Il contributo associativo annuo verrà determinato in proporzione delle spese sostenute, sulla base del preventivo di gestione, fatti salvi eventuali conguagli da determinarsi sulla base del consuntivo di gestione. A tale quota, potrà, altresì, essere aggiunta la quota A.S.I.

I contributi annui devono essere versati dagli Associati al più tardi entro il 1° marzo.

La quota fissa di ammissione ed il contributo associativo annuo non sono trasmissibili né rivalutabili.

### *Articolo 7* SOCI

Possono far parte dell'Associazione persone fisiche o giuridiche o enti che:

- a) siano possessori e amatori di autoveicoli storici di marca Fiat o di altre marche confluite in Fiat
- b) siano cultori della storia dell'Automobile e, in particolare, dei veicoli Fiat, purché non svolgano in modo professionale attività di restauro e/o commercializzazione, di vetture storiche Fiat e/o di autoveicoli assimilabili alle storiche.

Gli associati si dividono in:

**1) SOCI ONORARI di diritto.**

Essi sono FIAT AUTO S.p.A. e FIAT S.p.A.;

**2) SOCI ORDINARI.**

Essi sono tutti gli associati che possiedono i requisiti di cui alle lettere **a)** e/o **b)**.

Fermo restando quanto previsto al successivo articolo 9, la partecipazione alla vita associativa non è temporanea.

### *Articolo 8* MODALITA' DI ASSOCIAZIONE

Per aderire all'Associazione ed essere riconosciuto come Associato, l'interessato deve presentare domanda scritta al Consiglio Direttivo, fornendo tutte le informazioni necessarie al fine di consentire un'adeguata valutazione dei requisiti per la sua ammissione o il suo riconoscimento.

Prima di ottenere l'ammissione, il richiedente deve aver dichiarato di conoscere il presente Statuto e di accettare, senza riserve, le disposizioni in esso contenute. L'ammissione dei nuovi associati avviene a seguito di formale deliberazione del Consiglio Direttivo, che non è tenuto a motivare le proprie decisioni.

### *Articolo 9*

#### RECESSO, DECADENZA, ESCLUSIONE ED ESPULSIONE DELL'ASSOCIATO

La qualifica di socio permane per tutta la durata dell'Associazione, fatti salvi i casi di morte, dimissioni o decadenza.

I Soci possono recedere dall'Associazione con dimissioni date a mezzo lettera raccomandata, inviata al Presidente del Consiglio Direttivo almeno due mesi prima della fine di ciascun anno solare, con efficacia per il successivo.

Decadono dalla qualità di Associati, su delibera del Consiglio Direttivo, i Soci che non abbiano versato il contributo associativo annuale, dopo formale diffida scritta.

L'esclusione dell'Associato è deliberata dal Consiglio Direttivo, in qualsiasi momento e con effetto immediato, al venir meno dei requisiti per aderire all'Associazione.

La decisione di esclusione, assunta dal Consiglio Direttivo, è inappellabile.

L'espulsione dell'Associato è deliberata dal Consiglio Direttivo, in qualsiasi momento, con effetto immediato, a seguito di gravi inosservanze degli obblighi assunti dall'Associato all'atto di ammissione nell'Associazione, nonché per qualsiasi comportamento dell'Associato idoneo a recare danno all'Associazione e/o alla sua immagine.

Contro il provvedimento di espulsione, è ammesso il ricorso al Collegio dei Probiviri (di cui al successivo art. 21), la cui decisione è inappellabile.

Nel caso di espulsione, l'Associato rimane obbligato al pagamento dei contributi associativi per tutto l'anno sociale nel corso del quale si è verificata l'espulsione stessa.

### *Articolo 10*

#### ORGANI

Gli Organi del Registro Fiat Italiano sono i seguenti:

- a) l'Assemblea dei Soci;
- b) il Consiglio Direttivo;
- c) il Presidente del Consiglio Direttivo e il Vicepresidente;
- d) il Collegio dei Probiviri;
- e) il Collegio dei Revisori dei Conti;
- f) il Conservatore del Registro;
- g) la Commissione Tecnica;

### *Articolo 11*

#### ASSEMBLEA

L'Assemblea dei Soci si riunisce, su convocazione del Consiglio Direttivo, almeno una volta all'anno per l'approvazione del consuntivo delle entrate e delle uscite, entro il 31 marzo dell'anno successivo, alla scadenza dell'esercizio sociale nonché ogni qualvolta il Consiglio Direttivo lo ritenga necessario o ne sia fatta richiesta, scritta e motivata, da almeno un terzo dei Soci in regola con il versamento delle quote sociali o su richiesta dei Soci Onorari di diritto.

Hanno diritto di parteciparvi tutti i Soci in regola con il versamento delle quote sociali al momento dell'Assemblea, fermo restando che i Soci Onorari di diritto non sono tenuti al pagamento di quote sociali.

La convocazione dell'Assemblea verrà fatta a mezzo posta, inviata a ciascun avente diritto, almeno dieci giorni prima della data fissata per l'Assemblea; la lettera dovrà indicare gli argomenti posti all'ordine del giorno, l'ora fissata e il luogo della riunione, in prima e seconda convocazione.

I Soci aventi diritto di partecipare all'Assemblea possono farsi rappresentare, con delega scritta, da altro Socio; nessun Socio può essere portatore di più di **tre** deleghe. I Soci aventi diritto di partecipare all'Assemblea potranno esprimere il proprio voto sugli argomenti all'ordine del giorno anche a mezzo lettera raccomandata, inviata all'Assemblea e fatta pervenire prima dell'apertura dell'Assemblea stessa.

#### *Articolo 12* ASSEMBLEA ORDINARIA

In seduta ordinaria, l'Assemblea delibera su:

- a) la nomina dei membri del Consiglio Direttivo e del Collegio dei Revisori dei Conti;
- b) la nomina dei membri del Collegio dei Proviviri;
- c) l'approvazione delle situazioni patrimoniali, dei bilanci preventivi e dei conti consuntivi delle entrate e delle uscite;
- d) la determinazione delle direttive generali dell'Associazione, nell'ambito degli scopi sociali e attività sociali;
- e) ogni altro argomento, ritenuto opportuno per il raggiungimento degli scopi sociali.

#### *Articolo 13* ASSEMBLEA STRAORDINARIA

In seduta straordinaria, l'Assemblea delibera sui seguenti punti:

- modifiche allo Statuto;
- scioglimento dell'Associazione.

#### *Articolo 14* QUORUM COSTITUTIVO E DELIBERATIVO DELLE ASSEMBLEE ORDINARIE E STRAORDINARIE

In **prima** convocazione, **l'Assemblea Ordinaria** è validamente costituita con la presenza, in proprio, per delega o per posta, di almeno la metà più uno dei Soci in regola con i versamenti delle quote sociali, compresi i Soci Onorari di diritto e delibera a maggioranza dei voti per le materie di cui alle lettere a), b), c) di cui al precedente art. 12.

In **seconda** convocazione dell'**Assemblea Ordinaria**, la deliberazione è valida qualunque sia il numero degli intervenuti, in proprio, per delega o per posta,

purché essi siano in regola con i versamenti delle quote sociali e purché siano presenti i Soci Onorari.

In **prima** convocazione, **l'Assemblea Straordinaria** è validamente costituita con la presenza, in proprio, per delega o per posta, di almeno la metà più uno dei Soci in regola con il versamento delle quote sociali, più i Soci Onorari di diritto.

In **seconda** convocazione, **l'Assemblea Straordinaria** è validamente costituita con la presenza, in proprio, per delega o per posta, di almeno un terzo dei Soci in regola con il versamento delle quote sociali, più i Soci Onorari di diritto.

I soci che avranno votato per delega o per posta si considereranno come intervenuti agli effetti del conteggio dei presenti.

Per la validità di ogni delibera (in prima e seconda convocazione), è sempre necessaria la maggioranza dei voti dei Soci in regola con i versamenti delle quote sociali, più il voto favorevole dei Soci Onorari di diritto.

Per modificare l'atto costitutivo o lo Statuto, occorrono la presenza, in proprio, per delega, o per posta, di almeno tre quarti dei Soci in regola con il versamento delle quote sociali, compresi i Soci Onorari di diritto e il voto favorevole della maggioranza dei presenti, più il voto favorevole dei Soci Onorari di diritto.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo o, in Sua assenza, dal Vicepresidente.

Ove il Presidente del Consiglio Direttivo e il Vicepresidente non siano presenti alla seduta, sarà eletto, dai Soci aventi diritto al voto, un Presidente d'Assemblea.

Saranno altresì nominati almeno tre scrutatori per le eventuali votazioni.

Le deliberazioni assunte saranno verbalizzate a cura del Segretario del Registro o, in Sua assenza, da un Segretario nominato dall'Assemblea o da un notaio.

### *Articolo 15*

#### CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Consiglio Direttivo è composto di nove membri. Due Consiglieri, di nomina dei Soci Onorari di diritto, sono membri di diritto del Consiglio Direttivo. Gli altri sette vengono eletti dall'Assemblea dei Soci, tra i Soci stessi.

I membri del Consiglio durano in carica quattro anni e sono rieleggibili. Essi non possono assumere incarichi direttivi in altre associazioni analoghe al Registro Fiat Italiano. Peraltro, il Consiglio Direttivo può concedere deroghe a tale divieto, ma soltanto con riferimento a nomine presso le federazioni istituzionali, quali il C.O.N.I., l'A.S.I., la F.I.V.A.

Se nel corso dell'esercizio, vengono a mancare uno o più Consiglieri, gli altri provvedono a sostituirli alla prima riunione, sempre però nel rispetto dei principi fissati dal primo comma del presente articolo. In caso di nuove nomine, i consiglieri, così nominati, restano in carica fino alla scadenza del quadriennio in corso.

Il Consiglio Direttivo:

- delibera l'ammissione, l'espulsione e l'esclusione di Soci;
- provvede all'amministrazione ordinaria e straordinaria del Registro;

- delibera sulla costituzione delle commissioni necessarie alle attività sociali (cultura, manifestazioni, pubblicazioni, club) e ne nomina i componenti;
- provvede alla gestione e realizzazione delle attività sociali;
- fissa l'ammontare delle quote di ammissione all'Associazione e di quelle annuali e il termine per i relativi versamenti;
- sentito il parere della Commissione Tecnica, provvede ad aggiornare e ad approvare la lista dei veicoli Fiat e derivati di interesse storico di cui all'art. 1.

Il Consiglio Direttivo nomina:

- tra i suoi componenti, il Presidente ed il Vicepresidente dell'Associazione;
- il Conservatore del Registro;
- la Commissione Tecnica;
- il Segretario;
- il Tesoriere.

Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente dell'Associazione o, in caso di impedimento, dal Vicepresidente e si riunisce tutte le volte che lo ritenga opportuno ovvero quando ne sia fatta richiesta scritta dalla maggioranza dei Consiglieri.

L'avviso di convocazione deve essere spedito almeno cinque giorni prima la data fissata per l'adunanza e deve contenere l'ordine del giorno, il luogo e la data di convocazione.

Per la validità delle deliberazioni del Consiglio Direttivo, occorre la presenza di almeno la metà dei membri ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti; in caso di parità, prevale il voto del Presidente; in ogni caso non sono ammesse deleghe.

Delle riunioni del Consiglio, verrà tenuto agli atti regolare verbale; se richiesto dai Soci, il Consiglio Direttivo dovrà dare relazione del suo operato all'Assemblea dei Soci.

#### *Articolo 16* PRESIDENTE

Spetta al Presidente dell'Associazione (il quale è anche Presidente del Consiglio Direttivo) o, in caso di suo impedimento, al Vicepresidente:

- a) provvedere all'esecuzione delle delibere dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo;
- b) provvedere alla convocazione dell'Assemblea dei Soci;
- c) amministrare, con l'assistenza del Consiglio Direttivo, il patrimonio del Registro;
- d) rappresentare il Registro in giudizio;
- e) esercitare i poteri che gli verranno eventualmente conferiti dal Consiglio Direttivo.



*Articolo 17*  
CONSERVATORE DEL REGISTRO

Il Conservatore del Registro viene nominato, fra i Soci, dal Consiglio Direttivo ed è persona scelta per la sua competenza sulla passata produzione Fiat. Partecipa alle riunioni del Consiglio Direttivo, senza diritto di voto.

Il Conservatore del Registro dovrà allestire ed aggiornare il Registro dei veicoli Fiat, indicati all'art. 4, tuttora esistenti; dovrà, inoltre, fornire ai Soci notizie storiche e tecniche e dati sull'identificazione e datazione dei suddetti veicoli, nonché indicazioni per il reperimento di ricambi.

Il Conservatore del Registro dura in carica quattro anni ed è rieleggibile.

*Articolo 18*  
COMMISSIONE TECNICA

La Commissione Tecnica è composta di almeno tre membri, di cui due scelti dal Consiglio Direttivo tra i Soci ed uno designato dai Soci Onorari di diritto. Essa opererà in conformità al regolamento redatto dal Consiglio Direttivo. I membri della Commissione Tecnica nominano, al loro interno, un Presidente. Essi rimangono in carica per un quadriennio e sono rieleggibili.

*Articolo 19*  
REVISORI DEI CONTI

Il Collegio dei Revisori dei Conti è composto di tre membri, di cui due nominati dall'Assemblea ed uno designato dai Soci Onorari di diritto.

I membri eleggono, nel loro seno, il Presidente del Collegio.

La carica di Revisore è incompatibile con quella di componente del Consiglio Direttivo.

I membri del Collegio restano in carica per un quadriennio e sono rieleggibili.

Il Collegio ha il compito di controllare la contabilità ed i rendiconti dell'Associazione. Esso predispone, annualmente, una relazione sul consuntivo gestionale e sulla situazione patrimoniale al 31 dicembre di ogni anno, da presentare all'Assemblea Ordinaria, previa consegna, in tempo utile, dei documenti a tal fine necessari, da parte del Consiglio Direttivo.

*Articolo 20*  
SEGRETARIO

Il Segretario esegue i mandati del Presidente e del Consiglio Direttivo, svolge l'attività di segreteria che non compete al Conservatore o alla Commissione Tecnica, mantiene i contatti con i soci e i simpatizzanti.

Svolge le funzioni di Segretario in occasione dell'Assemblea dei Soci.



## Articolo 21 – Collegio dei Probiviri

Il Collegio dei Probiviri, composto di tre membri effettivi, di cui uno Presidente, e da due membri supplenti, eletti dall'Assemblea Ordinaria degli associati, rimane in carica per un quadriennio ed i suoi componenti sono rieleggibili.

Su eventuale indicazione, non vincolante, formulata dal Consiglio Direttivo, i membri del Collegio dei Probiviri sono scelti fra persone anche non associate di specchiata moralità, di notoria professionalità e di riconosciuto prestigio personale.

Non possono essere nominati membri del Collegio dei Probiviri:

- i componenti del Consiglio Direttivo dell'Associazione;
- il Conservatore del Registro;
- i componenti della Commissione Tecnica;
- i componenti del Collegio dei Revisori dei Conti dell'Associazione.

Il Collegio dei Probiviri è chiamato a giudicare, con competenza esclusiva ed inappellabile, sulle eventuali controversie e sulle materie tutte previste dal presente Statuto o, comunque, verificatesi nell'ambito dell'Associazione, dei suoi Organi, dei suoi Associati e tra gli Associati medesimi. Il Collegio dei Probiviri decide secondo equità, come arbitro semplice ed irrituale, con dispensa da ogni formalità e vincolo di procedura, sempre che sia garantita alle parti ogni più ampia facoltà difensiva.

Le decisioni sono prese a maggioranza dei voti.

## *Articolo 22*

### NON RETRIBUZIONE DELLE CARICHE SOCIALI

Le cariche sociali non sono retribuite.

## *Articolo 23*

### CALENDARIO

L'esercizio sociale segue il calendario solare.

Entro il 31 marzo dell'anno successivo, viene convocata l'Assemblea Ordinaria dei Soci per l'approvazione del conto consuntivo.

## *Articolo 24*

### SCIoglimento

L'eventuale scioglimento del Registro Fiat Italiano, la sua conseguente liquidazione e la destinazione dell'eventuale patrimonio residuo saranno deliberati dall'Assemblea in seduta straordinaria.

## *Articolo 25*

### RINVIO AL CODICE CIVILE

Per quanto non previsto dal presente Statuto, si farà riferimento alle norme del Codice Civile Italiano in materia di associazioni.